



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI E DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.

Art. 1 - ELENCHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI E FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06, sono istituiti presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere elenchi di prestatori di servizi tecnici e di fornitori di beni e servizi.
2. Ad eccezione dell'elenco di cui al comma 5 dell'art 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione, entro il 30 aprile 2012, procederà alla definizione della tipologia degli elenchi di fornitori di beni e servizi che intende costituire, salvo l'ulteriore programmazione degli elenchi la cui costituzione dovesse rendersi necessaria successivamente alla data indicata.
3. Gli elenchi hanno lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del D.Lgs. 163/2006 e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
4. Nell'ambito degli elenchi l'Autorità di bacino può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture.
5. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni normative o regolamentari.

Art. 2 - DURATA DEGLI ELENCHI - GESTIONE - ISCRIZIONE

1. Dal momento della costituzione la durata degli elenchi e la relativa iscrizione degli operatori che ne fanno domanda hanno durata quinquennale.
2. Gli elenchi sono aperti ed aggiornati, a regime e di regola, con cadenza almeno annuale. L'Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali modifiche, che si rendano necessarie, dei criteri di gestione degli elenchi dandone adeguata pubblicità.

3. Le domande di inserimento, di variazione e cancellazione dagli elenchi (anche parziale, relativamente alle attività per cui sono presentate) possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.
4. Le richieste di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno valutate, ai fini dell'inserimento delle nuove domande e delle variazioni, negli elenchi per l'anno successivo, da apposita Commissione.
5. Ad eccezione dell'”*elenco di prestatori di servizi per l'affidamento di servizi tecnici*”, la cui prima versione, per motivi operativi urgenti, è stata costituita in data 30 settembre 2011, le versioni aggiornate degli elenchi sono costituite entro 60 giorni dal termine di scadenza indicato nel precedente comma e tengono conto solo delle istanze presentate nel termine del 31 dicembre. Le domande pervenute oltre detto termine saranno prese in esame per l'aggiornamento annuale successivo.
6. L' Amministrazione procederà, tramite apposita Commissione, all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
7. L'inserimento negli elenchi per le categorie richieste, sarà effettuato subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria e mediante apposito decreto del Segretario Generale che disporrà annualmente l'aggiornamento degli elenchi o costituirà *ex novo* un elenco.
8. L'Amministrazione verificherà a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla cancellazione dall'elenco ed alla denuncia alle autorità competenti.
9. In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche quanto dichiarato ai fini dell'inserimento negli elenchi, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà al non affidamento dell'incarico assegnato, alla cancellazione dall'elenco ed alla denuncia alle autorità competenti.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Negli elenchi si intendono ammessi i soggetti che saranno indicati specificamente nei relativi provvedimenti di costituzione degli elenchi. Si intendono esclusi i soggetti non presenti nell'elenco per cui è stata effettuata domanda.
2. L'Autorità provvede a pubblicare gli elenchi, nei termini disposti dal presente regolamento e dalle disposizioni degli appositi provvedimenti di costituzione di nuovi elenchi.
3. Ai soggetti esclusi o cancellati dall'elenco sarà effettuata tempestiva comunicazione ove sono

contenuti i motivi di rigetto della domanda di iscrizione agli elenchi o di cancellazione dai medesimi. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, sarà comunicato per iscritto all'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni del richiedente escluso o cancellato.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate via fax o via posta elettronica.

Art. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

1. Gli elenchi sono costituiti secondo categorie di specializzazione, che sono le attività economiche di forniture di beni e prestazioni di servizi tra quelle per i quali il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino consente l'affidamento in economia e di cui l'Amministrazione necessita.

2. Gli elenchi sono formati per classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 importi inferiori ad Euro 40.000,00;
- Classe 2 per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad Euro 100.000,00
- Classe 3 per importi pari o superiori ad Euro 100.000,00 ed inferiori ad Euro 211.000,00.

3. La prima edizione dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento è stata formata con la prima classe d'importo pari alla soglia indicata dal comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 al momento della pubblicazione dell'avviso di costituzione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale (1 luglio 2011). Detta classe d'importo sarà adeguata, in occasione del primo aggiornamento dell'elenco, alla soglia prevista dal comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come aggiornata in seguito all'entrata in vigore della legge 12 n. 106 del 12 luglio 2011.

4. Le soglie indicate nelle classi di importo di cui al comma 2 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del D.Lgs 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 dello stesso decreto.

Art. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Le domande di iscrizione e le relative modalità di compilazione e presentazione sono regolate dalle disposizioni contenute negli avvisi di costituzione degli elenchi.

ART. 6 - REQUISITI PER L' ISCRIZIONE

1. Salvo specifiche disposizioni contenute negli avvisi di formazione dei singoli elenchi, i soggetti che intendano iscriversi agli elenchi devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti di seguito specificati:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Gli operatori devono dichiarare esplicitamente, pena l'esclusione, di

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2. essere in regola con l'applicazione del CCNL dei dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori , secondo la legislazione vigente;
3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
4. non trovarsi nelle cause ostative di cui alla normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi o di singoli professionisti);
6. essere iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

B) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Gli operatori, pena l'esclusione, devono dichiarare esplicitamente:

- di aver eseguito, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura di formazione degli elenchi o antecedenti all'istanza di iscrizione, nei casi di richiesta di inserimento in elenchi precedentemente costituiti, contratti di servizi o forniture per una o più delle attività previste per la quale si richiede l'iscrizione.

Art. 7 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del medesimo decreto, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione provvederà ad espletare le opportune verifiche.

2. L'iscrizione all'elenco ha validità per il periodo di durata dell'elenco, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato

luogo all'iscrizione.

Ove l'Autorità di bacino ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità

Art. 8 RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. L'Autorità di bacino, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore interessato.

2. L'annullamento è disposto d'ufficio per gli operatori che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

3. L'esclusione dall'elenco è disposta anche nei confronti degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali affidate con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività affidata.

Art. 9 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Autorità tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mani all'Ufficio Protocollo dell'Autorità di bacino o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *postacertificata@abtevere.postecert.it*, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione.

Art. 10 – PUBBLICITA'

1. L'esistenza della procedura di iscrizione per nuovi elenchi dell'Autorità di bacino è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul sito web dell'Amministrazione.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato "*Codice*

in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Autorità di bacino gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.